

Deliberazione n. 6/2003/Pens.

REPUBBLICA ITALIANA

La

Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo per le Marche

nell'adunanza del 30 luglio 2003

* * *

Visto il decreto n. 17517 in data 22 novembre 1999, emesso dal Provveditore agli Studi di Ancona con il quale è stato attribuito il trattamento di quiescenza a favore della sig.ra Anna Biancardi;

Visto il rilievo istruttorio n. 31/P.C. del 25 settembre 2001 della Sezione regionale di controllo per le Marche, nonché la risposta dell'Amministrazione pervenuta all'anzidetta Sezione in data 11 dicembre 2001;

Vista la relazione in data 15 luglio 2003 (prot. n. 808/Sez.F1) con la quale il Consigliere delegato ha deferito alla Sezione regionale di controllo la pronuncia sul visto e la conseguente registrazione del provvedimento innanzi specificato;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo n. 3/2003 in data 15 luglio 2003, con la quale è stato convocato il Collegio per l'esame e la summenzionata pronuncia;

Vista la nota della Segreteria della Sezione regionale di controllo n. 809/Sez. F1 del 15 luglio 2003 con la quale la predetta ordinanza è stata comunicata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Gabinetto, Ufficio Scolastico regionale per le Marche – Direzione regionale di Ancona e Centro servizi amministrativi di Ancona, al

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Udito nell'adunanza odierna il relatore Primo Referendario Franco Massi;

Udito in rappresentanza delle Amministrazioni convocate il dott. Andrea Domenico Ferri, dirigente amministrativo presso l'Ufficio Scolastico regionale per le Marche, Direzione generale;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;

Visto l'art. 3, comma 8 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

Ritenuto in

F A T T O

Il Provveditorato agli Studi di Ancona ha rassegnato al controllo di legittimità da parte di questa Corte il provvedimento pensionistico n. 17517 del 22 novembre 1999 con il quale viene attribuito il trattamento di quiescenza a favore della sig.ra Biancardi Anna, cessata dal servizio per decadenza il 5 ottobre 1993, pensione teoricamente conferita dal 5 ottobre 1993 ed effettivamente corrisposta dal 1° gennaio 1994, con conseguente riduzione del 7% per il periodo mancante al raggiungimento dell'anzianità di servizio minima, stabilita in anni 35.

L'ufficio istruttore ha formulato il rilievo n. 31/P.C. del 25 settembre 2001 eccependo il fatto che:

- *“la Corte Costituzionale con sentenza n. 439 del 12-23 dicembre 1994 ha dichiarato illegittimo il differimento al 1° gennaio 1994 della corresponsione della pensione al personale della scuola collocato a riposo per dimissioni. Ne discende che la decorrenza del trattamento di quiescenza del personale scolastico resta disciplinata dalle disposizioni previgenti, prima fra tutte quella contenuta nell’art. 191 D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, a tenore della quale la pensione decorre dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento;*
- *nel caso all’esame la cessazione dal servizio è avvenuta per decadenza per cui non era comunque applicabile la disposizione derogatoria costituzionalmente censurata.*

Ne consegue la illegittimità del provvedimento in oggetto nella parte in cui fissa al 1° gennaio 1994 la decorrenza della pensione anziché dalla data di cessazione dal servizio (5.10.1993) e nella conseguente riduzione ex art. 11, comma 16, Legge n. 537/1993.”

A riscontro, l’Amministrazione, restituendo immodificato il decreto, ha precisato che: *“la sentenza della Corte Costituzionale n. 439/94 possa trovare attuazione solo nei confronti del personale dimissionario dal 1.9.1993 e non anche, come nel caso di cui si tratta, per chi abbia lasciato l’impiego a seguito di decadenza, anche se successivamente alla predetta data del 1.9.1993. Ciò in quanto vigeva, si ritiene, la disposizione normativa introdotta dalla Legge 14.11.1992, n. 438 (“blocco delle pensioni”). Analogamente corretta appare la riduzione del trattamento di quiescenza, considerando che il provvedimento di decadenza è stato formalizzato con atto del 30.11.1993.”*

Tale ultimo assunto non pare affatto condivisibile all’ufficio istruttore per due ordini di motivi:

- la lettura della sentenza costituzionale, e della norma fattane oggetto, non consente di evincere la distinzione terminologica e concettuale fra “dimissioni” e

“decadenza”, palesata dall’Amministrazione;

- in un caso assolutamente speculare a quello in esame la stessa Amministrazione, conformandosi ad una sentenza adottata dalla locale Sezione giurisdizionale regionale, ha emanato un provvedimento pensionistico pienamente conforme al rilievo formulato dall’ufficio istruttore.

Con tale parere del magistrato istruttore la questione è stata rimessa alla sede collegiale.

DIRITTO

La censura formulata dal magistrato istruttore, pur tenendo conto delle controdeduzioni formulate oralmente dai rappresentanti dell’Amministrazione, sostanzialmente reiterative delle notazioni poste a riscontro del rilievo istruttorio, appare fondata.

La sig.ra Biancardi è “decaduta” dal servizio, ai sensi dell’art. 127, lett. c), del T.U. sul pubblico impiego (d.P.R. n. 3/1957), a far data dal 5 ottobre 1993, poiché il compimento del quindicesimo giorno di assenza ingiustificata dall’ufficio fa maturare tale posizione giuridica che, però, retroagisce *quoad effectum* al primo giorno di assenza: pertanto la norma di cui all’art. 11, commi 16 e 18, della legge n. 537/1993 non può ritenersi applicabile alla fattispecie *de qua*. Per quanto concerne, invece, l’applicabilità dell’art. 1 della legge n. 438/1992 non si appalesano dubbi sulla circostanza che l’effetto caducante della sentenza n. 439/1994 riguardi incondizionatamente la norma, non ritenendosi di poter annettere alla stessa pronuncia un effetto additivo limitato alle sole ipotesi testuali delle “dimissioni”. D’altro canto, la “decadenza” non risulta mai annoverata nel contesto della norma dichiarata incostituzionale: da ciò può scaturire o una inapplicabilità *ab imis* dell’art. 1 della legge n. 438/1992 all’istituto della “decadenza” oppure una sostanziale assimilazione dello stesso istituto a quello delle “dimissioni”, con conseguente applicazione del beneficio derivante dagli effetti della dichiarazione di incostituzionalità. *Tertium*, a parere del

Collegio, *non datur*.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per le Marche

ricusa il visto e la conseguente registrazione del seguente decreto:

- Decreto n. 17517 del 22 novembre 1999 del Provveditore agli studi di Macerata di attribuzione del trattamento di quiescenza a favore della sig.ra Anna Biancardi.

Così deliberato in Ancona nell'adunanza del 30 luglio 2003.

Il Presidente

(f.to Giovanni Bencivenga)

Il Relatore

(f.to Franco Massi)

Depositata in Segreteria in data 23 ottobre 2003

Il Direttore della Segreteria

(f.to Carlo Serra)